

Ordine del giorno

Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale

collegato alla Proposta n. 23/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Piano degli Investimenti 2017 -2019”.

Il sottoscritto Consigliere dell'Assemblea Capitolina

Premesso che

l'articolo 53 della Costituzione recita “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”;

a seguito dell'introduzione del cosiddetto federalismo fiscale, con la sostituzione di parte dei trasferimenti statali con imposte locali, l'insieme dell'imposizione fiscale ha perso di progressività per il fatto che le imposte locali non applicano attualmente tale principio;

Considerato inoltre

che nel corso degli ultimi anni la distribuzione della ricchezza nella nostra città è andata via concentrandosi con una vistosa crescita della disuguaglianza;

che per le fasce di reddito più elevate l'imposizione sui redditi delle persone fisiche si è progressivamente ridotta passando dall'originale aliquota marginale massima del 72%, alla attuale aliquota marginale massima del 43%;

ritenuto quindi

che sia opportuno modificare in senso progressivo l'insieme della tassazione locale, sia per rispettare il principio costituzionale stabilito dall'articolo 53, sia per operare una redistribuzione di reddito nella direzione della riduzione delle disuguaglianze e di una più equa distribuzione del carico fiscale;

considerato

che i margini di attuazione di una politica impositiva locale progressiva sono, a legislazione vigente, ristretti e richiamando quindi la necessità di modifiche alla legislazione nazionale nella direzione di una maggiore autonomia fiscale locale che premetta una più incisiva politica di redistribuzione del carico fiscale;

visto

l'articolo 14, comma 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha stabilito per il Comune di Roma la possibilità di incrementare l'aliquota l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un massimo dello 0,4% rispetto alla aliquota base, attualmente fissata allo 0,8%;

la deliberazione n. 14/2015 dell'Assemblea Capitolina, che ha stabilito nella misura dello 0,9% l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef - di cui lo 0,5% destinato alla gestione ordinaria del Bilancio di Roma Capitale e lo 0,4% destinato alla gestione commissariale del debito - usufruendo solo parzialmente della facoltà data dal citato articolo 14, comma 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che non risulta mai essere stato abrogato;

la deliberazione n. 14/2015 dell'Assemblea Capitolina, che ha stabilito una fascia di esenzione dall'addizionale comunale all'Irpef sino alla soglia di 12 mila Euro;

il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato con la legge di conversione, che prevede la possibilità per i comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

considerata

- elevare all'1,1% l'aliquota dell'addizionale Irpef per i redditi tra 55.0001 e 75.000 euro
- elevare all'1,2% l'aliquota dell'addizionale Irpef per i redditi superiori a 75.000 euro
al fine di poter ridurre corrispondentemente le aliquote Irpef relative agli scaglioni di reddito inferiori;

ritenuto

che, sulla base dell'ammontare dei redditi indicati, per singolo Comune, per il periodo d'imposta 2014 nelle dichiarazioni fiscali 2015 pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze la stima dell'aumento di gettito derivante dall'aumento delle addizionali può essere quantificata in 48.5 milioni di Euro.

considerato

che si intende utilizzare tale incremento per ridurre l'aliquota dell'addizionale Irpef per le fasce di reddito più basse:

- riduzione da 0,9% a 0,45% per la fascia di reddito fino a 15.000 euro
- riduzione da 0,9% a 0,65% per la fascia di reddito fino da 15.001 a 28.000 euro
- riduzione da 0,9% a 0,8% per la fascia di reddito da 28.001 a 55.000 euro
ferma restando l'esenzione totale per le fascia di reddito sino a 12.000 euro;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. A fissare le aliquote della addizionale Irpef sono come di seguito modificate:

redditi da 12.001 a 15.000	aliquota 0.45%
redditi da 15.001 a 28.000	aliquota 0.65%
redditi da 28.001 a 55.000	aliquota 0.8%
redditi da 55.001 a 75.000	aliquota 1.1%
redditi oltre 75.000	aliquota 1.2%

resta ferma l'esenzione totale per i redditi inferiori a 12.000 euro

2. a promuovere azioni presso il Legislatore nazionale per permettere una maggiore autonomia dei comuni nell'articolare, a parità di gettito, le aliquote dei tributi locali.

Il Presidente
On. Stefano Fassina

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Fassina". The signature is written in a cursive, flowing style.